

		Delbera n.37/2010/PAR
	<i>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO</i>	
	<i>PER L'UMBRIA</i>	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Pres. Benito CARUSO Presidente	
	Cons. Romano DI GIACOMO Componente	
	Cons. Paola COSA Componente -relatore	
	Nell'adunanza del 2 luglio 2010	
	VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;	
	VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.	
	12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni;	
	VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e le successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per	
	l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18	
	ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, l'art. 7, comma 8, che ha previsto la	
	possibilità per le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane di	
	richiedere alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti ulteriori forme di	
	collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia	
	dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica " ;	
	VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico in materia di	
	ordinamento degli enti locali;	
	VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della	
	Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14 / DEL / 2000	
		1

	del 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione n.229/CP/2008 del 19	
	giugno 2008;	
	VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata	
	nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri	
	per l'esercizio dell'attività consultiva;	
	VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 3 luglio 2009 n.	
	9/SEZAUT/2009/I NPR;	
	VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria prot. n. 90,	
	pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 27 maggio 2010 ed acquisita al	
	protocollo n.1219, con la quale il Presidente ha veicolato la richiesta di parere,	
	sensi del citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 formulata dal Comune di	
	Gubbio (PG) con nota n.20198;	
	VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, in data 11 giugno 2010;	
	LETTE le carte della relativa istruttoria;	
	UDITO il relatore Consigliere Paola COSA;	
	ritenuto in	
	FATTO	
	Il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con nota prot. n.90 del	
	maggio 2010, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 27 maggio 2010, ed	
	acquisita al protocollo n. 1219, ha veicolato la richiesta di parere, formulata, ai	
	sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Comune di	
	Gubbio (PG), con nota n. 20198, in merito a:	
	> la modalità di computo dei compensi spettanti per diritti di segreteria	
	per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del	
	segretario comunale titolare della relativa funzione	
	2	

	ritenuto in	
	DIRITTO	
	L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 / 2003 attribuisce alle Regioni e,	
	tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e	
	Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di	
	contabilità pubblica.	
	La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del	
	27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al	
	fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una	
	disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni	
	contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di	
	controllo o con indirizzi di coordinamento.	
	Alla luce delle predette linee di indirizzo occorre, pertanto, verificare	
	preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello	
	oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:	
	1) Requisito soggettivo:	
	la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla	
	legge n. 131 / 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta	
	dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze delle Sezioni	
	Regionali di controllo della Corte dei conti. La richiesta può considerarsi	
	ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente interessato	
	(Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).	
	In particolare, i pareri richiesti dai Comuni, dalle Province e dalle Aree	
	metropolitane vanno inoltrati " di norma" per i tramite del Consiglio delle	
	Autonomie, ove istituito.	
		3

	Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal	
	Sindaco del Comune di Gubbio ed è stata inoltrata alla Sezione per il tramite del	
	Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.	
	Pertanto, sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere si palesa	
	ammissibile.	
	2) Requisito oggettivo:	
	Per quanto riguarda l'ammissibilità del quesito sotto il profilo oggettivo,	
	com'è noto, alla luce dei predetti indirizzi e criteri generali, approvati dalla Sezione	
	delle Autonomie nell'adunanza del 27 Aprile 2004, nonché della costante	
	giurisprudenza in merito, i pareri, dal momento che la funzione consultiva	
	intestata alla Corte dei conti non deve intendersi in termini di attività di	
	consulenza generale, sono ammessi esclusivamente in "materia di contabilità	
	pubblica". Il significato da attribuire alla predetta locuzione appare, oramai,	
	pacificamente riguardante tutto ciò che attiene ai bilanci di previsione ed ai	
	rendiconti, e, più in generale, al complesso di norme e principi che presiede alla	
	gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici.	
	A conferma delle osservazioni sopra formulate, deve rammentarsi, quanto	
	evidenziato dalla stessa Sezione delle Autonomie nella delibera n. 5 / 2006, ove	
	sono stati ulteriormente precisati i limiti oggettivi dell'attività consultiva affidata	
	alla Corte definendo puntualmente il concetto di materia di contabilità pubblica	
	quale "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore	
	ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri,	
	l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario - contabile, la disciplina del	
	patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi	
	controlli". Ed inoltre, come si legge nella stessa deliberazione, "se è vero che ad	
	4	

	ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile attinente	
	all'amministrazione delle entrate e delle spese ed alle connesse scritture di	
	bilancio è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase	
	discendente, distinta da quella sostanziale antecedente al procedimento	
	amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".	
	Alle considerazioni esposte deve aggiungersi che, nell'ambito dell'attività	
	consultiva possono essere ricomprese richieste di parere volte ad ottenere un	
	esame, da un punto di vista astratto, su temi di carattere generale. Non rientrano,	
	invece, nell'attività consultiva richieste di parere che abbiano ad oggetto quesiti	
	che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi adottati e / o adottandi.	
	La questione sottoposta all'attenzione della Corte deve rivestire carattere generale	
	ed astratto, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie	
	concrete, onde scongiurare inopportune commistioni fra la funzione di controllo	
	delle Sezioni regionali ed i compiti di amministrazione attiva di Regioni ed enti	
	locali, nonché interferenze fra la predetta funzione e le altre istituzionalmente	
	intestate alla Corte dei conti.	
	Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione, volendo uniformarsi	
	all'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Corte dei conti, espresso	
	anche nella delibera della Sezione delle Autonomie n.15/AUT/2008, ritiene che non	
	emergano ragioni ostative alla trattazione della richiesta di parere in esame,	
	rientrando la tematica affrontata nell'ambito delle materie di contabilità pubblica.	
	Ciò in quanto la stessa riguarda l'esatta quantificazione dei compensi derivanti dai	
	diritti di rogito spettanti ai segretari roganti e, sebbene la materia attinente alle	
	retribuzioni dei pubblici dipendenti, oggetto di contrattazione collettiva, non rientri	
	nell'ambito della contabilità pubblica (cfr. Sezione Regionale controllo Veneto	
	5	

	delib.n.59 / 2008), la tipologia di spesa considerata ha ricadute dirette sul bilancio	
	dell'ente richiedente ed in definitiva sui relativi equilibri.	
	Nel merito occorre precisare che, com'è noto l'art.41, comma 4, della	
	legge 11 luglio 1980 n.312 recante " nuovo assetto retributivo - funzionale del	
	personale civile e militare dello Stato " dispone che una quota del provento	
	spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'art.30, comma 2 , della legge 15	
	novembre 1973, n. 734 per gli atti individuati nella tabella D allegata alla legge 8	
	giugno 1962, n.604 è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante in	
	misura pari al 75 % e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.	
	Lì dove con il termine in godimento, alla luce della giurisprudenza prevalente,	
	deve intendersi non la retribuzione spettante in astratto bensì quella maturata in	
	virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta.	
	Il citato art.30 della legge n.734 / 1973, come modificato dall'art.25 del	
	D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, prevede che il provento annuale dei diritti di	
	segreteria, di cui all'art.21 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, sia ripartito nella	
	misura unica del 90 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di	
	appartenenza, ed il rimanente 10 per cento al fondo gestito dall'Agenzia dei	
	Segretari comunali.	
	La questione relativa alla corresponsione dei diritti di rogito dovuti sui	
	contratti di cui l'ente è parte costituisce, nell'ambito del rapporto di lavoro dei	
	segretari comunali e provinciali, oggetto di specifica disciplina contrattuale.	
	L'art.1, infatti, del CC NL del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 9	
	maggio 2006, riconosce il medesimo compenso al personale incaricato delle	
	funzioni di vice segretario per gli adempimenti posti in essere nei periodi di	
	assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione.	
		6

	La percentuale di un terzo dello stipendio in godimento del segretario costituisce	
	l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e	
	dunque il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo. Pertanto, tale	
	compenso deve essere individuato in relazione al periodo di effettiva sostituzione e	
	non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario. Figura	
	quest'ultima istituzionalmente individuabile dall'ente, a termini del comma 5	
	dell'art.97 del d.lgs. n.267 / 2000, nell'ambito del regolamento degli Uffici e dei	
	Servizi al fine di coadiuvare il segretario ovvero di sostituirlo nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Non sembra si possa aderire alla tesi prospettata da codesta	
	Amministrazione comunale in ordine al preteso conflitto di tale interpretazione	
	dell'art.41 della legge 11 luglio 1980 n. 312 con il principio sancito dall'art.1372	
	del c.c.	
	Deve riconoscersi al compenso in questione carattere non puntualmente	
	corrispettivo, quanto piuttosto di indennità. A seconda che risulti rogante il	
	segretario comunale, o in assenza, il suo sostituto, deve comunque, nell'ottica del	
	principio di buon andamento (art.97 Cost.) ispiratore di una sana gestione	
	finanziaria, essere rispettato il criterio della ragionevole remunerazione della	
	qualità e quantità di lavoro professionale svolto ed il limite di un terzo dello	
	stipendio nel caso di sostituzione non può non tener conto dell'effettivo servizio	
	svolto ed essere calcolato sulla remunerazione annuale maturata dal sostituto (cfr.	
	Sezione Regionale di controllo per la Sardegna 122 / 2009 / PAR).	
	Considerati i rispettivi limiti massimi di corresponsione dell'indennità e	
	considerato che l'intervento del sostituto nel rogito degli atti presuppone l'assenza	
	o l'impedimento del titolare della funzione, la quantificazione e ripartizione del	
		7

